Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Martedì, 10 gennaio 1933 - ANNO XI** **Numero 7**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1700.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, relativo alla sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1701.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura, con la seguente aggiunta:
Dopo l'art. 16 è introdotta la seguente aggiunta:

Disposizione transitoria.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dei podestà e sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa interessato, di fissare per il corrente anno agrario e in ogni caso non oltre il termine massimo del 15 settembre 1933, il minimo di gradazione alcoolica per i vini destinati al consumo nei Comuni delle zone di produzione, ove non siano stati raggiunti per cause stagionali i limiti previsti all'art. 11 della presente legge; e di stabilire le norme per il controllo delle relative quantità poste in vendita per il consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1702**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, concernente l'aumento del numero degli amministratori giudiziari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1703**.

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Atri, situata fra il comune di Pineto e il fiume Vomano, comprendente le località Calvano e Scerne, è aggregata al comune di Pineto.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atri e di Pineto, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1704**.

Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, modificato con l'art. 7 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2618, è elevato per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° aprile 1933, alla somma di L. 600 se la sentenza impugnata sia di Corte di appello, di L. 300 se la sentenza sia di tribunale, e di L. 150 se la sentenza sia di pretore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. **1705**.

Approvazione del nuovo statuto della « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 ottobre 1929, n. 1946, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio » ed è stato approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 24 ottobre 1932, con la quale la Confederazione nazionale fascista del commercio e la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio chiedono che sia approvato il nuovo statuto della predetta Cassa;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, numero 206;

Udito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto della « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio » secondo il testo annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che sostituisce il testo approvato col Nostro decreto 24 ottobre 1929, n. 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 146. — MANCINI.

Statuto della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

TITOLO I.

Costituzione - Denominazione - Sede - Scopo - Prestazioni.

Art. 1.

È costituita la « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio ».
Essa ha personalità giuridica.

Art. 2.

La Cassa opera in tutto il Regno ed ha la sua sede legale in Roma.
Essa ha gli uffici alla periferia, la cui sede è stabilita dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche le funzioni e la circoscrizione territoriale.
Tali uffici sono, di regola, costituiti presso le organizzazioni sindacali dei prestatori d'opera del commercio, in modo tuttavia da garantirne la piena autonomia di funzionamento.

Art. 3.

Scopo della Cassa è quello di garantire ai prestatori d'opera del commercio, in caso di malattia, le prestazioni fissate dal presente statuto.
I datori di lavoro legalmente rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa i prestatori d'opera dipendenti rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio, quando tale obbligo risulti da espressa clausola contenuta in leggi o norme delle corporazioni o nei contratti collettivi di lavoro.
Gli obblighi sanciti dal presente statuto a carico dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, sussistono in quanto i contratti collettivi di lavoro ne facciano espresso riferimento, considerando lo statuto stesso come loro parte integrante e sostanziale; oppure in quanto gli obblighi di cui sopra siano sanzionati da disposizioni di legge o da clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro o da norme di lavoro dettate dalle corporazioni.

Art. 4.

La Cassa si sostituisce al datore di lavoro nel corrispondere le indennità dovute al dipendente prestatore d'opera in caso di malattia, conformemente a quanto è stabilito nel Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, oppure a quanto per tale titolo è stabilito dai contratti nazionali, provinciali o locali di lavoro o dalle norme di lavoro dettate dalle corporazioni.
La Cassa garantisce, inoltre, le maggiori provvidenze stabilite dal presente statuto.
Le prestazioni che la Cassa corrisponde, con le limitazioni e le modalità contenute negli articoli seguenti, sono costituite:

a) da un'indennità pari a tante giornate di stipendio o salario per quanti sono i giorni di malattia accertati dalla Cassa;

b) dall'assistenza medica e farmaceutica;

c) da altre eventuali forme di assistenza e di previdenza a favore dei prestatori d'opera iscritti e dei loro familiari che venissero determinate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'indennità di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente viene limitata a 180 giorni consecutivi o complessivi per ogni periodo di 12 mesi. Tale periodo decorre dal primo giorno di malattia riconosciuta.
L'indennità non può superare in nessun caso il limite massimo di L. 60 giornaliere. Agli effetti del computo dei 180 giorni di indennizzabilità, viene tenuto conto tanto di un unico periodo continuativo di malattia, quanto di più periodi distinti o saltuari.
Il prestatore d'opera che nei 12 mesi abbia usufruito del periodo massimo di 180 giorni di indennità, non avrà diritto ad ulteriori corresponsioni di indennizzo, se la malattia per cui ha percepito le prestazioni della Cassa sia ancora in atto allo scadere dei 12 mesi o, comunque, egli non abbia riacquistato la capacità lavorativa.
Non sarà ulteriormente indennizzabile la malattia a carattere cronico o le eventuali sue riacutizzazioni, quando il prestatore d'opera abbia usufruito per detta malattia di un periodo continuativo o complessivo di 180 giorni di indennizzo.
In ogni caso il carattere di cronicità della malattia viene accertato con le norme e le garanzie stabilite dal successivo art. 51.
Tuttavia, qualora per le disposizioni contenute nel presente articolo, il prestatore d'opera non abbia diritto ad ulteriori indennizzi, egli potrà richiedere alla Cassa la concessione dell'assistenza medico-farmaceutica diretta, di cui all'art. 8, per un periodo continuativo non superiore a giorni 90, sempre quando permangano lo stato di incapacità lavorativa e il rapporto di lavoro che diede luogo alla iscrizione alla Cassa.
La Cassa si riserva il diritto di controllare le condizioni di salute del prestatore d'opera prima della ripresa del lavoro.

Art. 6.

L'assistenza medica di cui alla lettera *b)* dell'art. 4 viene effettuata mediante un concorso pecuniario alle spese mediche sostenute dal prestatore d'opera ammalato che si avvalga della libera scelta del medico.
L'assistenza farmaceutica di cui alla lettera *b)* dell'articolo predetto viene effettuata mediante il rimborso delle spese

per medicinali e per altri sussidi terapeutici, sostenute dal prestatore d'opera ammalato durante il periodo di malattia riconosciuta.

Art. 7.

L'assistenza medica e farmaceutica viene corrisposta per tutto il periodo di malattia riconosciuto e indennizzato dalla Cassa.

L'ammontare complessivo del concorso pecuniario alle spese mediche e farmaceutiche è limitato ad un massimo pari al 25 per cento della indennità liquidata.

Nei limiti di tale concorso pecuniario debbono intendersi compensate le eventuali spese di spedalizzazione, di interventi chirurgici, di accertamenti diagnostici e di qualsiasi altra prestazione sanitaria a cui l'ammalato sia andato incontro nel periodo di malattia riconosciuto dalla Cassa.

Art. 8.

È in facoltà della Cassa, consenziente il prestatore d'opera, di provvedere direttamente e gratuitamente all'assistenza medica e farmaceutica. In tal caso e finchè il prestatore d'opera continui ad usufruire dell'assistenza medico-farmaceutica diretta e gratuita, le prestazioni pecuniarie della Cassa sono limitate alla sola indennità giornaliera di cui al comma *a*) dell'art. 4, con esclusione, quindi, del concorso di cui all'articolo precedente.

Art. 9.

La corresponsione della indennità e della assistenza medica e farmaceutica si intende estesa anche ai casi di parto fisiologico, limitatamente, però, all'ultimo mese di gestazione ed al mese di puerperio e sempre quando sia intervenuta l'astensione dal lavoro da parte della prestatrice d'opera.

Art. 10.

Qualora il prestatore d'opera ammalato usufruisca per legge, o per patto collettivo di lavoro o per speciale disposizione contrattuale, di altre assicurazioni che diano luogo ad indennizzo per la medesima causa che ha determinato il riconoscimento del diritto alle prestazioni della Cassa, questa limita la indennità giornaliera, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, alla quota che serve ad integrare l'indennizzo che il prestatore d'opera percepisce dall'altro istituto assicuratore, fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo della sua retribuzione determinata a norma dell'art. 55.

In tal caso il concorso pecuniario alle spese mediche e farmaceutiche, nei limiti stabiliti dall'art. 7, viene ragguagliato alla indennità liquidabile e non alla quota corrisposta dalla Cassa a titolo d'integrazione.

La differenza tra l'indennità liquidabile a norma dell'articolo 55 e l'ammontare della quota integrativa effettivamente corrisposta dalla Cassa, viene accantonata per costituire un fondo speciale destinato alla erogazione di sussidi straordinari, da deliberarsi, di volta in volta, dal Comitato esecutivo a favore di quei prestatori d'opera, tuttora ammalati, i quali a norma del precedente art. 5 non possano usufruire di ulteriori indennità.

L'indennità corrisposta dalla Cassa non subisce la limitazione di cui sopra, ove il prestatore d'opera abbia diritto ad analoghe prestazioni, le quali siano consecutive ad atti di spontanea e volontaria previdenza, il cui onere di premio sia totalmente a suo carico.

Parimenti l'indennità corrisposta dalla Cassa non subisce limitazione nei confronti del prestatore d'opera ammalato che percepisca comunque altra indennità derivante dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055), da quella contro l'invalidità e la vecchiaia (R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184) e da quella per la maternità (legge 24 settembre 1923, n. 2157, Regi decreti-legge 13 maggio 1929, n. 850, e 28 agosto 1930, n. 1358).

Art. 11.

L'indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 è soggetta ad un periodo di carenza di giorni 3.

La corresponsione delle indennità per il periodo di carenza anzidetta è a carico del datore di lavoro, sempre quando ciò sia espressamente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro; in caso diverso la carenza grava sul prestatore d'opera.

Art. 12.

Su concorde parere della Confederazione nazionale fascista del commercio e della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio, il Consiglio di amministrazione può deliberare di assumere l'iniziativa e la gestione di opere di assistenza e di previdenza non contemplate nel presente statuto, redigendo, a tal fine, apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

TITOLO II.

Iscrizioni - Variazioni - Cessazioni.

Art. 13.

Sono iscritti alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio i prestatori d'opera legalmente rappresentati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio, dipendenti da datori di lavoro legalmente rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio.

L'iscrizione è limitata ai prestatori d'opera aventi non meno di quindici, nè più di sessantacinque anni di età.

L'obbligo della iscrizione spetta al datore di lavoro.

Art. 14.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare il prestatore d'opera nuovo assunto, entro cinque giorni dalla sua assunzione in servizio.

Art. 15.

La denuncia deve essere fatta presso l'ufficio della Cassa nella cui circoscrizione il prestatore d'opera esplica le sue mansioni.

Art. 16.

In caso di mancata denuncia da parte del datore di lavoro e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo seguente, possono provvedervi gli stessi prestatori d'opera, gli uffici di collocamento oppure le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei prestatori d'opera.

Art. 17.

Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia all'obbligo della iscrizione del dipendente nel termine stabilito, la Cassa provvede a denunziarlo alle competenti organizzazioni sindacali per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del R. decreto predetto non esclude quella di altre penalità, anche di carattere pecuniario, eventualmente stabilite nei contratti collettivi di lavoro.

Il datore di lavoro inadempiente è tenuto, inoltre, in caso di malattia, a pagare le indennità ed il concorso pecuniario per le prestazioni medico-farmaceutiche, nella misura che sarebbe dovuta dalla Cassa.

Art. 18.

La denuncia di iscrizione deve contenere il cognome e il nome o la ragione sociale del datore di lavoro; la sede dell'azienda e il genere del commercio esercitato; il cognome e il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita, l'abitazione, la mansione esercitata e la retribuzione del prestatore d'opera.

Art. 19.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di notificare alla Cassa ogni variazione che intervenga nei dati contenuti nella denuncia iniziale di cui all'art. 18 e di denunciare, altresì, la cessazione del rapporto di servizio dei propri dipendenti.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere fatte per iscritto, entro cinque giorni dalla variazione o dalla cessazione del rapporto di servizio, ed indirizzate all'ufficio della Cassa presso il quale trovasi iscritto il prestatore d'opera.

Ogni conseguenza derivante dalla omessa o ritardata comunicazione di variazione o di cessazione resta a carico del datore di lavoro.

Art. 20.

È obbligatoria l'iscrizione alla Cassa anche dei prestatori d'opera avventizi, turnisti, giornalieri e comunque di tutti coloro che prestano opera saltuaria alle dipendenze di uno o più datori di lavoro.

In tal caso l'iscrizione sarà disciplinata da apposito regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione, sentite la Confederazione nazionale fascista del commercio e la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio.

Tale regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero delle corporazioni per l'approvazione.

Art. 21.

In caso di cessazione dell'esercizio dell'azienda, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione scritta e documentata alla Cassa, entro il termine di cinque giorni dalla effettiva cessazione. Nello stesso termine e con le stesse modalità, il datore di lavoro deve dare comunicazione alla Cassa della eventuale cessione dell'azienda.

Il cessionario è responsabile, nei confronti della Cassa, delle eventuali pendenze del suo predecessore, relative ai contributi dovuti per il personale mantenuto in servizio dopo l'avvenuta cessione.

Art. 22.

Il datore di lavoro, quale prova della iscrizione dei suoi dipendenti, riceve un certificato firmato dal legale rappresentante della Cassa o dai suoi delegati.

Del certificato di iscrizione fanno parte integrante e sostanziale tutte le appendici e varianti che eventualmente siano state emesse durante il corso del certificato stesso.

Il costo del certificato è fissato in lire quindici a carico del datore di lavoro. La somma predetta è comprensiva del costo delle successive appendici e di ogni altro modulo o stampato rilasciato dalla Cassa al datore di lavoro.

Art. 23.

Il prestatore d'opera è fornito, a cura della Cassa, di un libretto personale che egli deve conservare presso di sè e presentare per le relative scritturazioni e per le eventuali verifiche al suo datore di lavoro, ai medici ed ai funzionari della Cassa.

Il libretto personale deve contenere gli elementi necessari alla identificazione del prestatore d'opera, nonchè le opportune annotazioni atte a provare l'ammontare della sua retribuzione, l'adempimento dell'obbligo del versamento della quota di contributo a suo carico, la frequenza delle malattie e la misura degli indennizzi relativi.

Il libretto personale segue il prestatore d'opera attraverso gli eventuali successivi cambiamenti di datore di lavoro.

Il costo del libretto personale è fissato in L. 3 ed è a carico del prestatore d'opera.

Il prestatore d'opera ha l'obbligo di esibire il suo libretto personale al nuovo datore di lavoro, all'inizio del suo rapporto di dipendenza.

In caso di smarrimento del suo libretto personale, il prestatore d'opera dovrà darne comunicazione alla Cassa per ottenerne il duplicato.

Art. 24.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere a disposizione della Cassa, per le opportune verifiche ed ispezioni, il certificato di iscrizione, nonchè gli atti ed i documenti relativi. Egli è, inoltre, tenuto a fornire alla Cassa gli elementi e le notizie necessarie per l'accertamento di ogni circostanza che abbia attinenza agli obblighi previsti dal presente statuto.

Art. 25.

Il datore di lavoro è responsabile delle conseguenze di omesse, erronee, inesatte o reticenti dichiarazioni negli atti che servono di base alla iscrizione dei propri dipendenti e all'accertamento dei contributi, senza pregiudizio per la Cassa di ogni azione diretta alla reintegrazione del danno eventualmente sofferto.

TITOLO III.

Contributi - Determinazione - Pagamento - Conguaglio.

Art. 26.

La Cassa provvede agli scopi previsti dal presente statuto, mediante l'applicazione di contributi a carico del datore di lavoro e del prestatore d'opera nella proporzione seguente:

a) per il personale impiegatizio: due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del prestatore d'opera;

b) per il personale non impiegatizio: metà a carico del datore di lavoro e metà a carico del prestatore d'opera.

L'assegnazione degli iscritti alla Cassa all'una o all'altra categoria viene determinata in base ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 27.

Il Consiglio di amministrazione determina la misura del contributo, di regola, in sede di approvazione del bilancio, in base alle risultanze economiche della gestione.

Tuttavia, anche durante il corso di un esercizio, quando abbiano a verificarsi speciali circostanze dipendenti da con-

dizioni sanitarie o da fattori economici le quali possano sensibilmente alterare le previsioni del bilancio, oppure quando, per determinate categorie si sia constatato un aggravamento sistematico di oneri, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione della misura del contributo e delle prestazioni della Cassa.

Le eventuali diminuzioni o maggiorazioni di contributo e di prestazioni non avranno effetto retroattivo e potranno essere limitate a determinate provincie o regioni ed a determinate categorie.

Art. 28.

I contributi sono calcolati sulla base della retribuzione che il prestatore d'opera percepisce.

Agli effetti del calcolo del contributo, la retribuzione massima giornaliera viene limitata a L. 60, ancorchè quella effettivamente percepita superi tale somma.

S'intende per retribuzione lo stipendio o il salario aumentato di tutte le competenze accessorie aventi carattere continuativo, ivi compreso il valore delle eventuali corresponsioni in natura, salvo accordi contrattuali in contrario.

Art. 29.

Per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale e che comunque non percepisca complessivamente una retribuzione fissa, il contributo può essere calcolato in base ad una retribuzione convenzionale, la cui misura è determinata preliminarmente di accordo tra le due Confederazioni.

Art. 30.

Il contributo viene calcolato preventivamente per il periodo di un anno, per gli esercizi a carattere continuativo, mentre per quelli a carattere stagionale sarà calcolato per il periodo dell'effettiva attività prevista.

Per il personale compensato a retribuzione fissa, il computo del contributo annuo preventivo si basa sulla retribuzione annua del prestatore d'opera, che si determina ragguagliando:

a) ad un periodo di dodici mesi la retribuzione mensile;

b) ad un periodo di ventisei quindicine la retribuzione quindicinale;

c) ad un periodo di cinquantadue settimane la retribuzione settimanale.

Per il personale retribuito a giornata, la retribuzione annua si determina ragguagliando a settimana lavorativa di giorni sei la retribuzione giornaliera e procedendo, quindi, con le modalità di cui alla lettera *c*).

Per il personale di cui, a norma del precedente art. 29, si sia stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera, il computo del contributo annuo si effettua sulla base di tale retribuzione, ragguagliata a trecentosessantacinque giornate.

Art. 31.

Il contributo annuo, determinato a norma dell'art. 30, è pagato, di regola, mediante versamenti rateali anticipati, per periodi non inferiori a trimestri; è tuttavia in facoltà della Cassa di concedere il pagamento mensile anticipato del contributo, quando il datore di lavoro ne faccia esplicita richiesta.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento mensile posticipato del contributo, limitatamente a quelle categorie di aziende soggette a frequenti e costanti fluttuazioni, sia nel numero del personale, sia nell'ammontare delle retribuzioni.

Art. 32.

In dipendenza della concessa rateizzazione, è in facoltà del Consiglio di amministrazione stabilire se ed in quale misura le rate di contributo debbano essere gravate di interesse.

Art. 33.

All'atto della iscrizione e su richiesta della Cassa, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della prima rata di contributo, calcolata sull'ammontare delle retribuzioni denunciate a norma dell'art. 18.

Successivamente la Cassa procede al conguaglio periodico del contributo in seguito alle variazioni debitamente notificate dal datore di lavoro, giusta gli articoli 14 e 19.

Gli addebiti o gli accrediti conseguenti al predetto conguaglio, sono portati in aumento o in diminuzione delle successive rate di contributo.

Per il datore di lavoro ammesso al pagamento posticipato dei contributi, è in facoltà della Cassa di richiedere la distinta mensile delle retribuzioni, allo scopo di determinare l'ammontare della rata di contributo.

Nel caso di omesso invio delle distinte delle retribuzioni, la Cassa ha facoltà di provvedere all'accertamento diretto o di ufficio.

Art. 34.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche per la parte a carico del prestatore d'opera.

Spetta al datore di lavoro l'obbligo di trattenere sullo stipendio o salario del prestatore d'opera, l'ammontare della quota versata per conto di quest'ultimo il quale non può rifiutarsi di consentire alla trattenuta.

Qualunque patto in contrario è nullo.

Le trattenute non possono essere effettuate per periodi superiori ad un mese e devono sempre riferirsi allo stipendio o salario corrispondente all'ultimo periodo di lavoro prestato.

Art. 35.

I contributi debbono essere pagati entro il termine massimo di giorni quindici dalla loro scadenza.

La mancata richiesta da parte della Cassa delle rate successive alla prima non esonera il datore di lavoro dall'obbligo del pagamento del contributo nella misura della rata precedente.

Art. 36.

Nel caso in cui, al verificarsi della incapacità lavorativa del prestatore d'opera, il datore di lavoro non abbia ottemperato al versamento dei contributi maturati, la Cassa resta esonerata dalla corresponsione delle prestazioni statutarie, il cui onere rimane interamente a carico del datore di lavoro inadempiente, salve le sanzioni previste dall'art. 26 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

Art. 37.

In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi nei termini stabiliti dall'art. 35, la Cassa avrà diritto di richiedere, anche a mezzo di ingiunzione, il pagamento delle rate già scadute, gravate delle spese e degli interessi commerciali, senza obbligo, da parte della Cassa, di messa in mora.

In caso di ripetuta inadempienza, la Cassa avrà diritto di richiedere il pagamento in una sola volta dell'intero contributo annuo, calcolato sulle retribuzioni indicate nella denuncia di iscrizione e gravate delle spese e interessi di cui sopra, e ciò nonostante qualsiasi rateazione convenuta e modalità di pagamento concessa.

Art. 38.

Nei casi di cessazione di esercizio dell'azienda previsti dall'art. 21, ove si riscontri una eccedenza di contributi a credito del datore di lavoro e dei suoi prestatori d'opera, tale eccedenza sarà rimborsata al datore di lavoro nei quindici giorni da quello in cui ha accettato il conteggio di liquidazione.

Il pagamento dell'eccedenza effettuata nelle mani del datore di lavoro, esonera la Cassa da ogni obbligo di rimborso della quota parte dell'eccedenza predetta che potesse competere al prestatore d'opera.

Art. 39.

Il pagamento del contributo non resta sospeso durante il periodo di malattia del prestatore d'opera.

TITOLO IV.

Malattie - Accertamenti - Indennità.

Art. 40.

Per malattia intendesi ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che importi incapacità al lavoro specifico al quale il prestatore d'opera è addetto.

Art. 41.

La ricaduta, che si verifichi oltre il decimo giorno dalla dichiarazione di guarigione, viene considerata, a tutti gli effetti, come una nuova malattia.

Art. 42.

Non hanno diritto di beneficiare delle prestazioni della Cassa i prestatori d'opera colpiti da manifestazioni morbose, in rapporto, o dipendenti, da abuso di alcoolici e da uso di stupefacenti.

Decade, inoltre, da ogni diritto alle prestazioni chi abbia dolosamente causata la malattia, aggravate le sue conseguenze o protrattane, con mezzi fraudolenti, la durata, salva ogni azione da parte della Cassa.

Per l'accertamento di tali casi il prestatore d'opera, su richiesta ed a spese della Cassa, ha l'obbligo di sottoporsi a tutte le indagini che saranno ritenute necessarie; pertanto non può rifiutarsi di entrare in quegli istituti o gabinetti medici che gli saranno indicati. Il rifiuto alla richiesta della Cassa provoca la decadenza da ogni diritto alle prestazioni.

Art. 43.

Il prestatore d'opera colpito da malattia ha l'obbligo di darne comunicazione alla Cassa entro il giorno successivo a quello dell'abbandono del lavoro, a mezzo di lettera raccomandata o consegnata a mano agli uffici della Cassa.

In ogni caso, agli effetti della decorrenza dell'indennizzo, si considera come data d'inizio della malattia quella risultante dal timbro postale di spedizione della denuncia o quella del giorno in cui la denuncia stessa venne consegnata alla Cassa.

La denuncia di malattia deve essere, di regola, accompagnata da un certificato medico attestante l'incapacità lavorativa.

In ogni caso detto certificato deve essere inviato alla Cassa non oltre il terzo giorno dalla data di spedizione o di presentazione della denuncia.

Tuttavia il prestatore d'opera che, allo scopo di usufruire dell'assistenza medico-farmaceutica diretta e gratuita, si presenti all'ufficio della Cassa o quanto meno ai medici incaricati, non ha l'obbligo di rimettere il certificato medico di cui sopra; in tal caso deve dichiarare nella denuncia di malattia che intende avvalersi del medico incaricato della Cassa.

Art. 44.

Nel caso in cui il prestatore d'opera per le sue condizioni di salute o per qualsiasi altra causa si trovi nella impossibilità di dare comunicazione alla Cassa della sua malattia, la denuncia può essere fatta dai familiari o dal datore di lavoro da cui dipende, a mezzo dei quali potrà anche richiedere di essere ammesso ad usufruire dell'assistenza medico-farmaceutica diretta e gratuita.

Art. 45.

Il primo certificato medico è valevole per la prognosi di incapacità lavorativa in esso indicata e in ogni modo per un periodo non superiore ai sette giorni.

Il successivo prolungarsi della malattia, quando il prestatore d'opera abbia usufruito della libera scelta del medico, deve essere documentato mediante certificati medici da inviarsi periodicamente di sette in sette giorni.

Salvo nei casi previsti dall'articolo seguente, la Cassa sospende la corresponsione delle sue prestazioni, quando il prolungarsi della malattia non sia documentato con i mezzi e con le modalità di cui sopra.

Art. 46.

Il prestatore d'opera, ricoverato in ospedale o in casa di cura, è dispensato dall'invio settimanale dei certificati di prolungamento di cui al precedente articolo; in tal caso sarà sufficiente che egli dia partecipazione alla Cassa della data di ingresso nell'ospedale o nella casa di cura e, successivamente, di quella di dimissione.

La Cassa ha facoltà di richiedere al prestatore d'opera dimesso dall'ospedale o dalla casa di cura la presentazione della copia della cartella clinica ospitaliera.

Art. 47.

Il prestatore d'opera ammalato, che usufruisca di altre assicurazioni previste dal primo comma dell'art. 10, dovrà darne comunicazione alla Cassa all'atto della denuncia di malattia.

In mancanza la Cassa avrà diritto di ripetere, dal prestatore d'opera inadempiente, l'ammontare della quota di indennità che eventualmente fosse stata dallo stesso percepita.

Art. 48.

Il prestatore d'opera ammalato ha l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche di controllo ed agli accertamenti che la Cassa crede necessari.

Nel caso in cui il prestatore d'opera opponga un ingiustificato rifiuto alla richiesta della Cassa, questa ha facoltà di sospendergli la corresponsione delle prestazioni. Comunque, la eventuale sanatoria della sospensione non può estendersi ai giorni di malattia che la Cassa non abbia potuto accertare.

Art. 49.

Gli accertamenti medici, di cui agli articoli precedenti, possono essere eseguiti dalla Cassa a mezzo di propri sanitari ed anche in appositi ambulatori.

Il prestatore d'opera ammalato, se richiesto, ha l'obbligo di presentarsi all'ambulatorio indicatogli, quando le condizioni di salute glie lo consentano.

L'ingiustificato rifiuto del prestatore d'opera di presentarsi all'ambulatorio, dà facoltà alla Cassa di addebitargli le spese da essa sostenute per l'accertamento medico a domicilio.

Art. 50.

L'esecuzione delle visite di controllo e di ogni altro accertamento medico ed amministrativo della Cassa non costituisce presunzione del riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Art. 51.

Il carattere di cronicità della malattia di cui al quinto capoverso dell'art. 5 deve essere dichiarato su richiesta della Cassa in seguito ad accertamento collegiale di due medici, dei quali uno designato dalla Cassa e l'altro dal prestatore d'opera o dalla sua organizzazione sindacale.

In caso di discordanza di pareri e nel termine di giorni quindici dall'avvenuta riunione collegiale, la decisione definitiva viene demandata ad un terzo medico nominato concordemente dai medici di fiducia delle parti o, in caso di disaccordo sulla scelta, dal presidente del tribunale. La decisione del terzo medico è inappellabile.

Le spese per gli accertamenti di cui sopra sono a carico della Cassa.

La dichiarazione di cronicità non esclude il prestatore d'opera, che sia rimasto iscritto alla Cassa, dalle prestazioni che gli possano competere per malattie di origine e natura diverse da quella che ha dato luogo alla dichiarazione di cronicità.

Art. 52.

Il prestatore d'opera ammalato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, all'ufficio della Cassa presso il quale fu inviata la denuncia di malattia, ogni cambiamento di domicilio che avvenga durante il corso della stessa.

Nel caso in cui il cambiamento di domicilio importi anche l'allontanamento dalla località di sua abitale residenza, il prestatore d'opera dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione affinchè la Cassa possa disporre gli accertamenti medici che riterrà opportuni; quanto meno, egli dovrà presentarsi al medico della Cassa per sottoporsi a visita di controllo.

L'inadempienza alle norme di cui sopra produce la sospensione delle prestazioni nei modi e nei limiti stabiliti dall'ultimo capoverso del precedente art. 48.

Art. 53.

Nella determinazione dell'ammontare complessivo del concorso pecuniario alle spese mediche e farmaceutiche previste dal secondo comma dell'art. 4, si tiene conto anche di quelle spese che il prestatore d'opera abbia incontrato durante il periodo di carenza di cui all'art. 11, sempre che la malattia non si sia esaurita durante detto periodo di carenza.

In tal caso il prestatore d'opera ammalato può sempre fruire dell'assistenza medica diretta e gratuita esercitata dalla Cassa a mezzo di medici suoi incaricati.

Art. 54.

Le indennità sono corrisposte in settimane posticipate per i prestatori d'opera pagati a giornata o a settimana; in quindicine posticipate per i prestatori d'opera pagati a quindicina o a mese.

Art. 55.

Agli effetti del calcolo della indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, la giornata di stipendio o salario viene determinata:

1° per il personale compensato a retribuzione fissa periodica:

a) dividendo per trenta la retribuzione mensile;

b) dividendo per quattordici la retribuzione quindicinale;

c) dividendo per sette la retribuzione settimanale;

2° per il personale retribuito a salario fisso giornaliero, dividendo per sette l'ammontare della retribuzione ragguagliata a settimana, a norma del terzo comma dell'art. 30.

Per il personale per il quale sia stata stabilita una retribuzione convenzionale, la indennità giornaliera è pari alla retribuzione stessa.

Per il personale a retribuzione variabile, viene determinato un salario base corrispondente alla media delle retribuzioni risultanti dalle distinte pervenute alla Cassa a norma dell'art. 33 nei tre mesi precedenti a quello in cui il prestatore d'opera è caduto ammalato. L'indennità giornaliera viene determinata dividendo per trenta la media mensile così ottenuta.

Art. 56.

Per la concessione del concorso pecuniario nell'assistenza medica e del rimborso delle spese farmaceutiche, occorre che il prestatore d'opera fornisca alla Cassa settimanalmente la documentazione della effettiva spesa sostenuta, mediante la presentazione di regolari notule, dalle quali risulti la data, la natura ed il costo di ogni intervento di carattere sanitario e mediante la presentazione di fatture accompagnate dalle ricette del medico curante, dalle quali risulti il nominativo del prestatore d'opera ammalato, nonchè la data in cui le forniture vennero effettuate. Nel caso in cui, per disposizione di legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, il prestatore d'opera dovrà esibire una copia rilasciata dal farmacista o, in mancanza, dal medico curante.

La Cassa si riserva il preventivo controllo delle notule mediche e farmaceutiche con facoltà di riportarle alla misura stabilita dalle vigenti tariffe minime professionali, e anche di respingerle nei casi di evidente e constatato abuso.

Il prestatore d'opera, su richiesta della Cassa, è tenuto a servirsi delle farmacie da questa designate, salvo speciali e manifesti casi di urgenza.

Art. 57.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite dal presente statuto si prescrive nel termine di un anno dalla data della denunzia di malattia.

Art. 58.

Il diritto di regresso, che il prestatore d'opera o i suoi aventi causa possano avere verso i terzi in dipendenza dei fatti dolosi o colposi che abbiano causato la malattia o ne abbiano aggravate le conseguenze, passa alla Cassa senza bisogno di cessione formale, fino alla concorrenza dell'ammontare delle prestazioni.

L'esercizio dell'azione di regresso da parte della Cassa verso il terzo responsabile, non sospende nè modifica il diritto del prestatore d'opera alle prestazioni statutarie.

Art. 59.

Le conseguenze di ogni inosservanza alle norme statutarie da parte del prestatore d'opera ammalato, che comunque

annulli o modifichi il suo diritto alle prestazioni della Cassa, non possono gravare sul suo datore di lavoro.

Art. 60.

È priva di ogni effetto la denunzia di iscrizione alla Cassa del prestatore d'opera che si trovi in istato di incapacità lavorativa derivante da malattia.

Art. 61.

A richiesta del datore di lavoro la Cassa effettua gratuitamente la visita medica preventiva del personale da assumere.

Art. 62.

La Cassa non corrisponde le sue prestazioni se il prestatore d'opera ammalato non risulti già iscritto per un periodo continuativo di almeno un mese.

La presente disposizione non si applica per i casi di malattia infettiva o di affezione acuta e non riacutizzata.

Art. 63.

Il prestatore d'opera colpito da malattia dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, sempre che sia stato iscritto alla Cassa per un periodo continuativo di almeno un mese, avrà diritto alle prestazioni nella misura del 50 per cento per i trenta giorni consecutivi a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

TITOLO V.

Amministrazione.

Art. 64.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale malattie per gli adddetti al commercio è composto da:

a) un presidente designato d'accordo dalla Confederazione nazionale fascista del commercio e dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;

b) due vice presidenti di cui uno designato dalla Confederazione nazionale fascista del commercio ed uno designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;

c) tre membri designati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio;

d) tre membri designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio.

È in facoltà delle Confederazioni predette, ove se ne ravvisi l'opportunità, di designare altri due membri ciascuna oltre quelli previsti alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo.

Le nomine di cui sopra sono approvate con decreto del Ministro per le corporazioni.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio di amministrazione, come membri di diritto, due rappresentanti del Ministero delle corporazioni ed un rappresentante del Ministero degli interni.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, l'Associazione sindacale o il Ministero cui compete provvedono alla sostituzione.

Il membro così nominato rimane in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso.

I compensi assegnati ai componenti del Consiglio di amministrazione, anche sotto forma di medaglia di presenza, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta della Confederazione nazionale fascista del commercio e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, può sostituire i membri da queste designati, quando ne ricorrano ragioni di opportunità. Le persone in tal modo nominate rimangono in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso.

Il Ministro per le corporazioni, inoltre, può per gravi motivi sciogliere il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario per la gestione straordinaria della Cassa.

Art. 65.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre su invito del presidente mediante avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima e indicante l'ordine del giorno.

Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario del Consiglio, apposito verbale che è sottoposto all'approvazione del Consiglio, nella seduta successiva. Il segretario è designato dal Consiglio e può anche essere scelto fuori dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio in carica e sempre quando sia presente almeno un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio ed un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti.

I componenti del Consiglio sono tenuti ad intervenire alle riunioni. Il membro del Consiglio, che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive, è dal Consiglio stesso dichiarato decaduto ed è sostituito con altro designato dalla Confederazione, la quale ne aveva fatta designazione. Il membro, in tal modo nominato, rimane in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso.

La sostituzione è approvata con decreto del Ministro per le corporazioni. Ove non si ottemperi a quanto stabilito dal precedente comma, vi provvederà il Ministro per le corporazioni con proprio decreto.

Il Consiglio è convocato straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando glie ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal collegio dei sindaci. Tale richiesta deve essere fatta per iscritto e contenere la specificazione della ragione che la determina. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria anche quando ne faccia richiesta il Ministero delle corporazioni. In questi casi il presidente deve riunire il Consiglio entro i cinque giorni consecutivi alla richiesta.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene il direttore con voto consultivo.

Art. 66.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Cassa. Sono quindi suoi compiti:

a) la nomina del direttore;

b) l'approvazione del regolamento organico del personale e degli altri regolamenti occorrenti al funzionamento della Cassa;

c) la ratifica dei provvedimenti relativi alla assunzione ed al licenziamento del personale;

d) l'impiego dei fondi delle riserve ordinarie e straordinarie e delle risultanze attive della gestione;

e) la formazione dei bilanci annuali;

f) l'approvazione di tutti i provvedimenti ritenuti convenienti per il buon funzionamento della Cassa.

Art. 67.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta di fronte ai terzi la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito, con eguali poteri, a turno, dai vice presidenti.

Art. 68.

È costituito un Comitato esecutivo composto dal presidente, dai due vice presidenti o da loro delegati scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione e da un rappresentante, nel Consiglio di amministrazione, del Ministero delle corporazioni.

Compito del Comitato esecutivo è quello di preparare il programma di lavoro da sottoporre al Consiglio di amministrazione e provvedere in via d'urgenza a tutto quanto occorre per il funzionamento della Cassa, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione, alla sua prima adunanza.

Il Comitato esecutivo provvede, inoltre, all'assunzione e al licenziamento del personale.

Il Comitato esecutivo è convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto per iscritto dai due vice presidenti.

Alle sedute del Comitato esecutivo assiste il direttore che ha voto consultivo.

Art. 69.

L'esecuzione di tutti i provvedimenti, adottati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo sotto la vigilanza del presidente, è affidata al direttore il quale ha anche il compito di provvedere al normale funzionamento della Cassa in conformità dello statuto e dei regolamenti, nonchè delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 70.

È istituito, presso la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e di due supplenti, aventi le mansioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Un sindaco effettivo è nominato dal Ministero delle corporazioni; un sindaco effettivo ed il rispettivo supplente sono designati dalla Confederazione nazionale fascista del commercio; ed un sindaco ed un rispettivo supplente sono designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Le nomine dei sindaci designati dalle due Confederazioni sono approvate con decreto del Ministro per le corporazioni, che fisserà la data di costituzione del collegio.

I sindaci durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

TITOLO VI.

Giunte consultive.

Art. 71.

Presso gli uffici periferici della Cassa è costituita una Giunta consultiva composta del dirigente della Federazione provinciale fascista del commercio, del dirigente dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio e del dirigente dell'ufficio della Cassa.

Compito della Giunta è quello di risolvere le vertenze che possano insorgere tra datori di lavoro o prestatori d'opera e Cassa, circa la interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie.

Art. 72.

La Giunta consultiva si riunisce entro il termine di cinque giorni dall'istanza inoltrata dal datore di lavoro o dal prestatore d'opera interessati, o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

L'istanza di cui sopra interrompe la prescrizione delle azioni relative ai diritti in controversia.

Art. 73.

Per ogni controversia deve essere redatto particolareggiato verbale al quale dovranno essere allegate le memorie e i documenti sottoposti all'esame della Giunta.

Le deliberazioni della Giunta vengono prese a maggioranza di voti e non sono valide se alla seduta non siano intervenuti tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni predette dovranno essere adottate e notificate agli interessati non oltre il ventesimo giorno dalla data dell'istanza, di cui al precedente art. 72.

Davanti alla Giunta non è ammesso patrocinio di legali.

Art. 74.

Ciascuno dei tre componenti la Giunta consultiva, entro il termine di cinque giorni, ha facoltà di proporre appello, contro la deliberazione della Giunta, al Comitato esecutivo previsto dall'art. 68 del presente Statuto.

Il Comitato esecutivo, esaminati il verbale della Giunta e gli atti della vertenza, decide definitivamente in merito nel termine di giorni quindici dalla ricezione del ricorso. Tale decisione diviene esecutiva se, entro il successivo termine di giorni quindici dall'avvenuta comunicazione di essa al datore di lavoro o al prestatore d'opera interessati, questi non abbia adito la magistratura competente.

Art. 75.

Alle riunioni della Giunta partecipa, con voto consultivo, il medico della Cassa, quando si tratti di decidere sul riconoscimento della esistenza o della durata della malattia, oppure della qualità o quantità delle prestazioni mediche e farmaceutiche.

Art. 76.

Quando la controversia riguardi la esistenza, la natura e l'entità della malattia, la Giunta, sentito il medico della Cassa ed, eventualmente, il medico di fiducia del prestatore d'opera, può deferire l'esame della vertenza ad un perito, scelto tra sanitari di sicura e riconosciuta competenza, il cui parere, però, non vincola le decisioni della Giunta.

A questo scopo la Cassa precostituisce, per le circoscrizioni territoriali di ogni singolo ufficio, un albo di sanitari, ai quali possa essere affidata la funzione di perito.

La costituzione di tali albi è sottoposta preventivamente all'approvazione del comitato esecutivo.

TITOLO VII.

Anno finanziario e bilancio.

Art. 77.

L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio dei sindaci, è trasmes-

so, non oltre il 31 marzo successivo, al Ministero delle corporazioni per la sua approvazione.

Copia del bilancio è trasmessa alla Confederazione nazionale fascista del commercio ed alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Il primo esercizio finanziario della Cassa si chiuderà al 31 dicembre 1931.

Art. 78.

La Cassa nei propri bilanci provvede a stabilire una riserva ordinaria ed una riserva straordinaria per ciascun esercizio. La riserva ordinaria è costituita dal 50 per cento degli utili netti fino a raggiungere il 30 per cento dei contributi complessivi, nella media dell'ultimo biennio. Raggiunto tale limite la misura del 50 per cento è ridotta al 30 per cento.

L'ammontare della riserva straordinaria è deliberata dal Consiglio di amministrazione, anno per anno, in sede di approvazione di bilancio, tenuto conto delle risultanze della gestione.

Le riserve sono depositate presso l'Istituto di emissione od altri istituti di credito costituiti in Enti morali, o investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure nell'acquisto delle sedi sociali.

TITOLO VIII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 79.

Le modalità per la riscossione dei contributi e per il pagamento delle indennità sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 80.

Il datore di lavoro dovrà tenere esposta, nei locali della azienda, una targa che comprovi l'avvenuta iscrizione alla Cassa dei propri dipendenti.

La targa è fornita dalla Cassa e il costo relativo è a carico del datore di lavoro.

Art. 81.

Le inosservanze dei datori di lavoro e prestatori d'opera alle norme del presente statuto sono dalla Cassa denunziate alle organizzazioni sindacali competenti, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle leggi o norme corporative o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 82.

Salva l'autonomia di funzionamento degli uffici periferici della Cassa prevista dall'art. 2 del presente statuto, la vigilanza generica sul funzionamento dell'ufficio è demandata congiuntamente ai due dirigenti della Federazione provinciale fascista del commercio e dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio. I due dirigenti di cui sopra, escluso ogni loro sindacato diretto nei riguardi dell'Ufficio, sottopongono alla presidenza della Cassa, dandone notizia alle rispettive Confederazioni, le osservazioni e le proposte che riterranno convenienti.

Inoltre è congiuntamente demandata ai due dirigenti predetti la vigilanza sull'andamento degli obblighi statutari e contrattuali da parte dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, per quanto ha attinenza alla funzione e gli scopi della Cassa.

Art. 83.

Le controversie riguardanti la interpretazione o la esecuzione delle norme del presente statuto sono sottoposte alla competente autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ufficio della Cassa che ha emesso il certificato di iscrizione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta in giudizio la Cassa.

Art. 84.

Le prestazioni garantite dalla Cassa cominciano a decorrere dopo tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di riconoscimento giuridico dell'Ente.

Art. 85.

Il Consiglio di amministrazione potrà redigere un regolamento al presente statuto, da sottoporsi all'approvazione della Confederazione nazionale fascista del commercio e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Questo regolamento deve essere approvato con decreto del Ministero delle corporazioni.

Art. 86.

Nel presente statuto la parola « Cassa » s'intende sempre significare la « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio »; la parola « Confederazioni » s'intende sempre significare la « Confederazione nazionale fascista del commercio » e la « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio »; la espressione « prestazioni della Cassa » s'intende sempre significare « l'indennità giornaliera e l'assistenza medica e farmaceutica sotto forma di concorso pecuniario o diretta e gratuita ».

Art. 87.

Le modifiche al presente statuto sono approvate con decreto Reale, su proposta del Ministero delle corporazioni, dopo l'approvazione della Confederazione nazionale fascista del commercio e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Art. 88.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il liquidatore, nominato a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto, d'accordo fra le due Confederazioni dei datori di lavoro e prestatori d'opera del commercio e con la preventiva approvazione del Ministero delle corporazioni, a scopi di assistenza a vantaggio della categoria.

Art. 89.

Il presente statuto sostituisce ed abroga le disposizioni contenute nello statuto precedente già approvato con R. decreto 24 ottobre 1929, n. 1946, ed entra in vigore il 1° gennaio 1933, XI dell'Era Fascista.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1706.**

Esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 9 dicembre 1928, n. 2834, il R. decreto 28 gennaio 1929, n. 360, ed il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenute la necessità e l'urgenza del provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, ed ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, sono esenti dalla pena della ammenda e dalla sopratassa comminate dall'art. 2 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, a condizione che essi presentino la dichiarazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono del pari esenti dalla sopratassa comminata dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dall'art. 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, i contribuenti che abbiano presentata dichiarazione inesatta, ed ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica dall'ufficio, a condizione che essi completino la precedente dichiarazione entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Guastalla Giacobbe Enrico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Guastalla Enrico fu Aronne venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;
Vista la domanda in data 30 luglio 1932-X, con la quale il sig. Guastalla Giacobbe Enrico ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Guastalla Enrico, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;
Ritenuto che l'agente di cambio cambio in soprannumero Guastalla Enrico fu Aronne è la stessa persona di quella indicata nell'atto di nascita e nel certificato di cittadinanza italiana, col nome di Guastalla Giacobbe Enrico fu Aronne;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Guastalla Giacobbe Enrico fu Aronne è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale n. 4081, del 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 250. — GUALTIERI.

(7851)

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Giovaninetti Edoardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Giovaninetti Edoardo fu Giovanni, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;
Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il sig. Giovaninetti Edoardo ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Giovaninetti, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Giovaninetti Edoardo fu Giovanni è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando re-

vocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale n. 4081 del 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 249. — GUALTIERI.

(7852)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1932.
Inquadramento sindacale delle aziende manipolatrici di tabacchi importati dall'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi alla condizione delle aziende manipolatrici di tabacchi importati dall'estero;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Determina:

Art. 1.

Sono attribuite alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana le aziende che nel Regno sottopongono ad operazioni di cura, cernita e condizionamento in colli tabacchi provenienti dall'estero.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia per tutti gli effetti dal 1° gennaio 1933-XI.

Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(31)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1932.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584;

Determina:

Art. 1.

L'agevolezza, di cui all'art. 1, secondo comma, del R. decreto 8 dicembre 1932, n. 1584, è applicabile all'alcool ricavato dai vinelli, ottenuti trattando, comunque, le vinacce fresche con acqua, purchè distillati entro tre mesi dalla data di ultimazione della vendemmia, fissata per la zona nella quale si effettua la distillazione.

Art. 2.

La data di ultimazione della vendemmia sarà fissata, entro il 31 dicembre di ogni anno e per ogni singola zona, dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, in base ai dati che saranno forniti a quest'ultimo, non oltre il 30 novembre, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Art. 3.

Le normali dichiarazioni di lavoro prescritte dal vigente regolamento per l'imposta sugli spiriti, relative alla distillazione dei vinelli fruenti dei maggiori abbuoni, dovranno riferirsi a lavorazioni effettuate entro i tre mesi di cui all'articolo 1.

Gli Uffici tecnici di finanza non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine suindicato dovranno aver ultimato l'accertamento dello spirito ottenuto.

La successiva distillazione dei vinelli sarà compiuta con distinte dichiarazioni di lavoro ed il prodotto avrà il trattamento dell'alcool di vinaccia.

Art. 4.

L'alcool ricavato dai vinelli, ed ammesso a godere dello stesso trattamento fiscale all'alcool di vino, dovrà essere raccolto separatamente da quello assoggettato a diverso regime di abbuono.

Roma, addì 26 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(21)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Calvi Eligio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 2 gennaio 1930, numero 7508, col quale il sig. Calvi Eligio fu Guglielmo venne nominato rappresentante del sig. Reichenbach Gustavo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto, in data 9 dicembre 1932-XI, col quale il predetto Calvi ha rinunciato al mandato conferitogli dall'agente di cambio di cui sopra;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Calvi Eligio a rappresentante del sig. Reichenbach Gustavo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(22)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1932.
Revoca dell'abilitazione concessa al « Primo Istituto di revisione aziendale » di Milano a ricevere incarichi di natura revisionale dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1243, sulla disciplina delle Società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 9 giugno 1927, n. 964;
Visto il decreto 12 settembre 1928 del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto con il quale la Società anonima « Primo Istituto di revisione aziendale » di Milano è stato abilitato a ricevere incarichi di natura revisionale dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni in tutto il Regno, ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214;
Vista la domanda del « Primo Istituto di revisione aziendale » in data 19 dicembre 1932;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto interministeriale 12 settembre 1928, con il quale la Società anonima « Primo Istituto di revisione aziendale » di Milano è stata abilitata a ricevere incarichi di natura revisionale dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche Amministrazioni, cessa di aver vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ACERBO.

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI.

(27)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5453.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Braievich fu Pietro, nato a Spalato il 1° marzo 1889 e residente a Trieste, piazza Cornelia Romana n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bravi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Braievich è ridotto in « Bravi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7905)

N. 11419-4077.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Brajkovic di Martino, nato a Trieste, il 27 novembre 1910 e residente a Trieste, via Media n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bracchetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Brajkovic è ridotto in « Bracchetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7906)

N. 50-510 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchig Francesco di Giovanni e di Teresa Leon, nato a Gorizia il 1° luglio 1867 e residente a

Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7308)

N. 50-360 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Andrea fu Valentino e della fu Makuc Anna, nato a Cerò Sup. (San Martino di Quisca) il 19 gennaio 1859 e residente a Cerò Sup. (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7338)

N. 50-1052 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Boskin Giuseppina ved. Corsig fu Giacomo Boskin e della fu Maria Komavli, nata a Gorizia il 26 maggio 1863 e residente a Gorizia - Piuma, 70, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boschin ved. Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7339)

N. 50-100 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Michele di Antonio e di Cusin Anna, nato a Longo (Bergogna) il 20 settembre 1888 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Elisa fu Giuseppe Terlikar, nata a Longo il 17 novembre 1886, moglie;
Lavrencic Giulia di Michele, nata a Longo il 5 novembre 1912, figlia;
Lavrencic Maria di Michele, nata a Longo il 29 settembre 1920, figlia;
Lavrencic Susanna di Michele, nata a Longo il 17 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7340)

N. 50-101 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

..ognome del sig. Lavrencic Domenico fu Andrea e di Maria, nato a Longo (Bergogna) il 13 aprile 1909 e re..e a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di , nella forma italiana di « Laurenti ».

..guale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami..ari:

Lavrencic Carlo fu Andrea, nato a Longo il 16 agosto ..12, fratello;

Lavrencic Giulia fu Andrea, nata a Longo il 5 dicem..re 1917, sorella;

Lavrencic ved. Maria di Antonio Rosic, nata a Longo il 20 dicembre 1880, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(..41)

N. 50-672 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a ..tti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte..ute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti..uzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Markic ved. Maria nata Strgar fu Mattia e fu Maria Pertovt, nata a S. Spirito il 23 marzo 1880 e residente a S. Spirito, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Antonio fu Antonio, nato a S. Spirito il 23 maggio 1911, figlio;

Markic Giuseppe fu Antonio, nato a S. Spirito l'11 agosto 1912, figlio;

Markic Maria fu Antonio, nata a S. Spirito il 28 aprile 1914, figlia;

Markic Paola fu Antonio, nata a S. Spirito il 1° gennaio 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7355)

N. 11419-4479.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Aicholzer fu Ursula, nato a Trieste il 20 luglio 1869 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Della Quercia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Aicholzer è ridotto in « Della Quercia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Schermann in Aicholzer fu Bortolo, nata il 24 febbraio 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7901)

N. 11419-5833.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Baric fu Francesco, nato a Trieste il 20 aprile 1897 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 62, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Baric è ridotto in « Barini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7902)

N. 11419-4076.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Bonnes fu Luigi, nato a Trieste il 29 agosto 1899 e residente a Trieste, via del Bosco n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonnesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Bonnes è ridotto in « Bonnesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anita Paoletich in Bonnes di Francesco, nata il 17 giugno 1897, moglie;
2. Anita di Umberto, nata il 26 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 4.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.25
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	376.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.30
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.38
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.657
Grecia (Dracma)	—
Iugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.36
Olanda (Fiorino)	7.857
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.565
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.90
Id. 3,50 % (1902)	78.80
Id. 3 % lordo	56.425
Consolidato 5 %	85.95
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.525
Id. id. Id. 1934	101.075
Id. id. Id. 1940	101.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.95

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 24 dicembre 1932-XI venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Lazzaro Parmense, provincia di Parma.

(41)

Ordinamento delle maestranze portuali di Pola.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della R. Direzione marittima di Trieste n. 108 in data 12 dicembre 1932-XI, i lavoratori del porto di Pola sono stati raggruppati nella Compagnia « Luigi Rizzo ».

(40)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso bandito per 85 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1931, col quale fu indetto un concorso per esami a 85 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 6 aprile 1932-X;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 85 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette indetto con decreto Ministeriale 10 dicembre 1931-X.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Orlandi Valerio	8.375	8.700	17.075
2	Oppezio Giovanna	8.050	8.500	16.550
3	Federico Francesca	7.875	8.000	15.875
4	Baviera Giuseppe	7.150	8.600	15.750
5	Carabia Francesco	7.500	7.900	15.400
6	Fontana Romeo, orfano di guerra.	8.075	7.300	15.375
7	Bandini Pietra	7.500	7.800	15.300
8	Filipponi Emilio	8.250	7.020	15.270
9	Bini Dina	8.050	7.200	15.250
10	Triolo Egidio	7.125	8.000	15.125
11	Talpo Teodolinda	7.500	7.600	15.100
12	Carbone Giuseppe	8.025	7.050	15.075
13	Mazzone Francesco	7.000	8.020	15.020
14	Pancaldi Eugenio	7.750	7.250	15.000
15	Cravesano Maddalena	7.500	7.460	14.960
16	Fascio Margherita	7.150	7.800	14.950
17	Grassino Mario	8.050	6.850	14.900
18	Mandolesi Antonio	7.875	7.000	14.875
19	Torre Guido	7.050	7.800	14.850
20	Tognolini dott. Ugo, combattente.	8.125	6.700	14.825
21	Corbellini Giuseppe	7.250	7.560	14.810
22	Deriu Salvatore	8.450	6.350	14.800
23	Chiorino Teresina-Maria	7.750	7.020	14.770
24	Ratti Cleofe	7.500	7.250	14.750
25	Magnani Mario	7.525	7.200	14.725
26	Volpe Ugo	7.250	7.450	14.700
27	Martinelli Giuseppe	7.400	7.250	14.650
28	Di Giorgio Francesco, invalido di guerra.	7.500	7.100	14.600
29	Masciello Vincenzo	7.075	7.500	14.575
30	Colantoni Amedeo	7.050	7.510	14.560
31	Filippini Ada	8.000	6.550	14.550
32	Negri Oliviero	7.325	7.210	14.535
33	Castellazzi Claudio	7.625	6.900	14.525
34	Folco Rosetta, orfana di guerra.	7.500	7.000	14.500
35	Gelati Matilde	7.500	7.000	14.500
36	Baccaro Esterina, orfana di guerra.	8.450	6.020	14.470
37	Cardisciani Francesco, combattente.	7.050	7.400	14.450
38	Lanza Onorio	7.000	7.450	14.450
39	Schmid Ettore	7.050	7.350	14.400
40	Rogani Fausto	7.625	6.750	14.375
41	Bruno Paolo	7.250	7.120	14.370
42	Sogliuzzo Aniello	7.250	7.110	14.360
43	Punzi Michele	7.875	6.480	14.355
44	Bonati Ada	7.075	7.270	14.345
45	Gozzi Cesare	7.115	7.220	14.335
46	Valla Eugenio	7.750	6.580	14.330
47	Sartori Adelaide	7.250	7.070	14.320
48	De Risi Cesira	7.625	6.690	14.315
49	Manacorda Alessandro, combattente - croce di guerra.	7.250	7.060	14.310
50	Pennacchietti Mario, combattente.	7.250	7.050	14.300
51	Lazzeri Eliõ	7.250	7.050	14.300
52	Zandi Gino	7.550	6.740	14.290
53	De Nucci Cesare	7.625	6.660	14.285
54	Cecchini Lapo	7.625	6.650	14.275
55	Santocchini Emidio, combattente.	7.200	7.070	14.270
56	Papeschi Luigi	7.200	7.070	14.270
57	Orsi Peppina	7.050	7.210	14.260
58	Giraudo Lucia	7.700	6.550	14.250
59	Gelpi Lidia	8.125	6.120	14.245
60	Giovesi Ersilia	7.125	7.110	14 235
61	Barone Mario	7.200	7.030	14.230
62	Del Sordo Luigi	7.400	6.820	14.220
63	Donati Luigia	7.150	7.060	14.210
64	Sarchiapone Vincenzo	7.250	6.950	14.200
65	Martinez Domenico	7.250	6.940	14.190
66	Tangor Ginevra	7.000	7.180	14.180
67	Sintoni Annunziata	7.625	6.550	14.175
68	Sabatini Mario	8.125	6.040	14.165
69	Rocatti Luigi	7.415	6.740	14.155
70	D'Argenzio Leucio, combattente	7.000	7.150	14.150
71	Pesce Giuseppe	7.200	6.950	14.150
72	Alfano Vincenzo	7.625	6.520	14.145
73	Monteferario Alberto	7.075	7.060	14.135
74	Ferro Aurelio, combattente - ferito.	8.000	6.130	14.130
75	Pedi Salvatore	7.050	7.080	14.130
76	Amendolagine Gaetano	7.000	7.120	14.120
77	Ciràci Michele	7.000	7.110	14.110
78	Pezzi Luigia	7.290	6.810	14.100
79	Manioli Bianca	7.125	6.970	14.095
80	Celani Angelo	7.625	6.460	14.085
81	Cioffi Luigi	7.175	6.900	14.075
82	Motta Carmelo	7.125	6.940	14.065
83	Mesiano Vincenzo	7.000	7.060	14.060
84	Piccolo Rosario	7.000	7.050	14.050
85	De Girolamo Gennaro	7.000	7.040	14.040
86	D'Onofrio Emilio	7.000	7.030	14.030
87	Gabbanelli Fabio, ammogliato con due figli.	7.650	6.370	14.020
88	Buccella Ezio	7.200	6.820	14.020
89	Galanti Leonardo	7.250	6.765	14.015
90	Niro Maria	7.000	7.010	14.010
91	Lavini Ernesto	7.500	6.500	14.000
92	D'Amico Santa	7.125	6.850	13.975
93	Massobrio Teresa	7.000	6.950	13.950
94	Marvasi Savina	7.000	6.940	13.940
95	Angelino Lina	7.400	6.530	13.930
96	Linzalone Donato Antonio, ammogliato con due figli.	7.325	6.600	13.925
97	Lemme Dante	7.575	6.350	13.925
98	Trasacco Francesco, invalido di guerra.	7.000	6.900	13.900
99	Cavallari Ugo	7.500	6.400	13.900
100	Salzarulo Mario	7.500	6.390	13.890
101	Catozzi Ida	7.875	6.010	13.885
102	Gusmitta Giuseppina	7.375	6.500	13.875
103	De Zuccato Maria	7.250	6.610	13.860
104	Belleri Giuseppa Giustina	7.000	6.850	13.850
105	Fabbri Adolfo	7.250	6.580	13.830
106	Puccioni Dino	7.825	6.000	13.825
107	Lorenzetto Alessandro, combattente - croce di guerra.	7.000	6.800	13.800
108	Balzarini Domitilla, coniugata	7.400	6.400	13.800
109	D'Ilario Emidio	7.800	6.000	13.800
110	Bazzoni Arriego	7.250	6.540	13.790
111	Re Maria	7.075	6.710	13.785
112	Adamo Guglielmo	7.125	6.655	13.780
113	Lauriano Giacomo, combattente - croce di guerra.	7.750	6.025	13.775
114	Gallus Francesco Fortunato, combattente - croce di guerra	7.750	6.020	13.770
115	Mittica Ilario, orfano di guerra	7.750	6.020	13.770
116	Pastore Giuseppe	7.750	6.020	13.770
117	Capitani Goffredo	7.750	6.000	13.760
118	Costa Elsa	7.750	6.010	13.750
119	Marchesi Nemesio	7.250	6.480	13.730
120	Gandolfi Nella	7.625	6.100	13.725
121	Bettanin Antonio	7.250	6.460	13.710
122	Madonna Ivo	7.250	6.450	13.700
123	Sidoti Paolo	7.375	6.310	13.685
124	Di Berardo Antonio	7.125	6.550	13.675
125	Meccagnan Lucillo	7.250	6.400	13.650
126	Vaglienti Enrico, ammogliato con un figlio.	7.425	6.220	13.645
127	Allari Ester	7.625	6.020	13.645
128	Antonini Tarquinio	7.125	6.510	13.635
129	Franchi Adolfo	7.125	6.500	13.625
130	Santin Defragè	7.075	6.530	13.605
131	Bardovagni Elio	7.600	6.000	13.600
132	Bartoli Armando	7.040	6.550	13.590
133	Ievolella Enrico	7.375	6.200	13.575
134	Sodini Michele, combattente	7.250	6.300	13.550
135	Pasina Ennia	7.000	6.550	13.550
136	Camillini Mario	7.125	6.400	13.525

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
137	De Angelis Felice Alberto, combattente.	7.500	6.020	13.520
138	Santini Mario, orfano di guerra	7.000	6.510	13.510
139	Muzzetto Luca	7.100	6.410	13.510
140	Zaccagni Paolo	7.450	6.050	13.500
141	Pietra Angela Maria, coniugata con una figlia.	7.125	6.350	13.475
142	Brunori Bruno	7.125	6.350	13.475
143	Donatelli Umberto, ammogliato con due figli.	7.000	6.460	13.460
144	Canova Severina	7.000	6.460	13.460
145	Satta Vito	7.450	6.000	13.450
146	Manfredi Paolo	7.425	6.000	13.425
147	Porro Ernesta	7.250	6.150	13.400
148	Rocca Mario	7.375	6.020	13.395
149	Vento Pietro	7.125	6.265	13.390
150	Sajno Maria	7.375	6.010	13.385
151	Piacenza Nicola	7.375	6.000	13.375
152	Maddi Melchiorre	7.125	6.200	13.325
153	Guarino Nilde	7.125	6.150	13.275
154	Licari Ada	7.150	6.120	13.270
155	Cavicchioni Maria	7.250	6.010	13.260
156	Corazzini Bonifacio	7.250	6.000	13.250
157	Maroso Adele, maritata	7.175	6.000	13.175
158	Chiotasso Carmelina	7.125	6.050	13.175
159	Memoli Giuseppe	7.165	6.000	13.165
160	Sassi Dino	7.000	6.160	13.160
161	Puzzuoli Raffaele	7.000	6.150	13.150
162	Ferraris Franco	7.000	6.130	13.130
163	Canelli Vincenzo, ammogliato con un figlio.	7.125	6.000	13.125
164	Mentegazzi Olimpia	7.125	6.000	13.125
165	Cucca Delfina	7.000	6.120	13.120
166	Bencetti Andreina	7.000	6.100	13.100
167	Montani Enrico, combattente - croce di guerra.	7.075	6.000	13.075
168	Pintor Ottavia	7.000	6.050	13.050
169	Rimondi Elsa	7.000	6.000	13.000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Orlandi Valerio.
2. Oppezio Giovanna.
3. Federico Francesca.
4. Baviera Giuseppe.
5. Carabia Francesco.
6. Fontana Romeo, orfano di guerra.
7. Bandini Pietra.
8. Filipponi Emilio.
9. Bini Dina.
10. Triolo Egidio.
11. Talpo Teodolinda.
12. Carbone Giuseppe.
13. Mazzone Francesco.
14. Pancaldi Eugenio.
15. Cravesano Maddalena.
16. Fascio Margherita.
17. Grassino Mario.
18. Mandolesi Antonio.
19. Torre Guido.
20. Tognolini dott. Ugo, combattente.
21. Corbellini Giuseppe.
22. Deriu Salvatore.
23. Chiorino Teresina-Maria.
24. Ratti Cleofe.
25. Magnani Mario.
26. Volpe Ugo.
27. Martinelli Giuseppe.
28. Di Giorgi Francesco, invalido di guarra.
29. Masciello Vincenzo.
30. Colantoni Amedeo.
31. Filippini Ada.
32. Negri Oliviero.
33. Castellazzi Claudio.
34. Folco Rosetta, orfana di guerra.
35. Gelati Matilde.
36. Baccaro Esterina, orfana di guerra.
37. Cardisciani Francesco, combattente.
38. Lanza Onorio.
39. Schmid Ettore.
40. Rogani Fausto.
41. Bruno Paolo.
42. Sogliuzzo Aniello.
43. Punzi Michele.
44. Bonati Ada.
45. Gozzi Cesare.
46. Valla Eugenio.
47. Sartori Adelaide.
48. De Risi Cesira.
49. Manacorda Alessandro, combattente-croce di guerra.
50. Pennacchietti Mario, combattente.
51. Lazzeri Elio.
52. Zandi Gino.
53. De Nucci Cesare.
54. Cecchini Lapo.
55. Santocchini Emidio, combattente.
56. Papeschi Luigi.
57. Orsi Peppina.
58. Giraudo Lucia.
59. Gelpi Lidia.
60. Giovesi Ersilio.
61. Barone Mario.
62. Del Sordo Luigi.
63. Donati Luigia.
64. Sarchiapone Vincenzo.
65. Martinez Domenico.
66. Tangor Ginevra.
67. Sintoni Annunziata.
68. Sabatini Mario.
69. Rocatti Luigi.
70. D'Argenzio Leucio, combattente.
71. Pesce Giuseppe.
72. Alfano Vincenzo, combattente.
73. Monteferario Albertina.
74. Ferro Aurelio, combattente-ferito.
75. Pedi Salvatore.
76. Manioli Bianca, orfana di guerra.
77. Trasacco Francesco, invalido di guerra.
78. Lorenzetto Alessandro, combattente - croce di guerra.
79. Lauriano Giacomo, combattente - croce di guerra.
80. Gallus Francesco Fortunato, combattente - croce di guerra.
81. Mittica Ilario, orfano di guerra.
82. Sodini Michele, combattente.
83. De Angelis Felice Alberto combattente.
84. Santini Mario, orfano di guerra.
85. Montani Enrico, combattente - croce di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Amendolagine Gaetano.
2. Ciraci Michele.
3. Pezzi Luigia.
4. Celani Angelo.
5. Cioffi Luigi.
6. Motta Carmelo.
7. Mesiano Vincenzo.
8. Piccolo Rosario.
9. De Girolamo Gennaro.
10. D'Onofrio Emilio.
11. Gabbanelli Fabio.
12. Bucella Ezio.
13. Galanti Leonardo.
14. Niro Maria.
15. Lavini Ernesto.
16. D'Amico Santa.
17. Massobrio Teresa.
18. Marvasi Savina.
19. Angelino Lina.
20. Linzalone Donato Antonio.
21. Lemme Dante.
22. Cavallari Ugo.
23. Salzarulo Mario.
24. Catozzi Ida.
25. Gusmitta Giuseppina.
26. De Zuccato Maria.
27. Belleri Giuseppa-Giustina.
28. Fabbri Adolfo.
29. Puccioni Dino.
30. Balzarini Domitilla.
31. D'Ilario Emidio.
32. Bazzoni Arriego.
33. Re Maria.
34. Adamo Guglielmo.
35. Pastore Giuseppe.
36. Capitani Goffredo.
37. Costa Elsa.
38. Marchesi Nemesio.
39. Gandolfi Nella.
40. Bettanin Antonio.
41. Madonna Ivo.
42. Sidoti Paolo.
43. Di Berardo Antonio.
44. Maccagnan Lucillo.
45. Vaglienti Enrico.
46. Allari Ester.
47. Antonini Tarquinio.
48. Franchi Adolfo.
49. Santin Defragè.
50. Bardovagni Elio.
51. Bartoli Armando.
52. Ievolella Enrico.
53. Pasina Ennia.
54. Camillini Mario.
55. Muzzetto Luca.
56. Zaccagni Paolo.
57. Pietra Angela Maria.
58. Brunori Bruno.
59. Donatelli Umberto.
60. Canova Severina.
61. Satta Vito.
62. Manfredi Paolo.
63. Porro Ernesta.
64. Rocca Mario.
65. Vento Pietro.
66. Sajno Maria.
67. Piacenza Nicola.
68. Maddi Melchiorre.
69. Guarino Nilde.
70. Licari Ada.
71. Cavicchioni Maria.
72. Corazzini Bonifacio.
73. Maroso Adele.
74. Chiotasso Carmelina.
75. Memoli Giuseppe.
76. Sassi Dino.
77. Puzzuoli Raffaele.
78. Ferraris Franco.
79. Canelli Vincenzo.
80. Mentegazzi Olimpia.
81. Cucca Delfina.
82. Bencetti Andreina.
83. Pintor Ottavia.
84. Rimondi Elsa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(7892)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G C